

Verbale di adunanza

L'anno 2023 ed allì **3 luglio alle ore 17.00** si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consiliare, presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

GRABBI Simona	Presidente
NOTARISTEFANO Marina	Vice Presidente
STRATA Claudio	Segretario
NARDUCCI Arnaldo	Tesoriere
ALASIA Alessandro	BALDASSARRE Paola
BERTI Paolo	BERTOLI Germana
BONA Marco	BONAUDO Stefano
BRENCHIO Alessandra	CAVALLO Carlo
CIURCINA Marco	CRIMI Salvatore
GENOVESE Antonio	MANZELLA Alberto
MICHELA Cristiano	MUSSANO Giampaolo
ROSSI Daniela Maria	SCAPATICCI Alberto
TIZZANI Stefano	VALLONE Antonio
VALLOSIO Filippo	VITRANI Giuseppe

Consiglieri

* * *

Tutte le delibere odierne sono immediatamente approvate ed esecutive.

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI:

AGAT: LE SOCIETA' DI CAPITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO

*EUROPEO – PRESENTAZIONE DEL VOLUME “AA.VV., LE SOCIETA’
A CURA DI P. MONTALENTI – 13 LUGLIO 2023.*

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi.

*UNIVERSITA’ DI TORINO: ANNUAL CONFERENCE OF THE MASTER
OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY. “THE FUTURE OF
INTELLECTUAL PROPERTY: A TRASNATIONAL PERSPECTIVE” – 13
LUGLIO 2023.*

Il Consiglio riconosce 2 crediti per il mattino e 3 crediti per il pomeriggio.

Delega XXX per gli incombeni necessari alle verifiche delle presenze.

1. ESAME VERBALE DEL 26.06.2023 – REL. PRESIDENTE

*Il verbale deve essere corretto all’inizio di pagina 20, sostituendo la parola
“se” della prima riga, con la parola “che”.*

*Si integra anche il punto 15 con quanto inviato dal Cons. Vitrani il giorno
successivo alla riunione consiliare.*

Alle 17,47 si allontana il Cons. BONAUDO.

DISCUSSIONE CONSIGLIARE

Alle 17,48 sopraggiunge il Cons. BONA.

2. LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. XXX – VALIDITA’ O

**MENO PREVENTIVO INVIATO MA NON SOTTOSCRITTO DAL
CLIENTE - REL. CONS. BERTOLI**

Il presente parere trova origine dalla richiesta formulata dall'Avv. XXX per la valutazione della congruità dei compensi professionali originati dalla prestazione fornita per la gestione di una separazione di coniugi, inizialmente trattata per giungere ad un accordo - attività per la quale era stato redatto e sottoscritto regolare preventivo - poi sfociata in un giudizio contenzioso risolto in corso di causa con un accordo. Visto il mutare della natura della vicenda processuale (da congiunta a contenziosa) il legale richiedente inviava al cliente preventivo per l'attività giudiziale, mai restituito munito di sottoscrizione seppure regolarmente ricevuto e mai contestato. Successivamente a tale invio nessun acconto veniva versato, ma l'Avv. XXX, che comunque aveva ricevuto un acconto alla sottoscrizione del primo preventivo (con l'inizio della trattativa per la separazione consensuale) dava corso all'attività difensiva nell'ambito del giudizio contenzioso costituendosi e concludendo con una transazione.

A fronte di tale conclusione, il predetto Avvocato provvedeva a far pervenire al cliente la nota spese che teneva conto del preventivo giudiziale, nota che veniva contestata nell'importo. Infatti, il Cliente riteneva di dover corrispondere una somma ridotta (seppure non vi abbia provveduto giustificandosi per difficoltà economiche proprie), ossia quella che sarebbe derivata applicando il preventivo fatto per la gestione della vicenda con procedimento congiunto. L'Avv. XXX insisteva per il pagamento di quanto conteggiato in base all'inviato preventivo per attività giudiziale (lo si rammenta, non sottoscritto).

Stante l'inadempimento protratto l'Avv. XXX riteneva di richiedere a questo Consiglio parere di congruità.

Si è dunque posto il problema di comprendere se si possa ritenere o meno esistete un preventivo inviato al cliente ma da lui non sottoscritto. Infatti, l'attivazione del procedimento amministrativo di cui l'Avv. XXX ha chiesto di avvalersi, secondo quanto previsto dall'art 8 l. 241/1990, potrà portare ad un parere di congruità dei compensi professionali solo in assenza di un valido contratto di prestazione professionale o preventivo accettato.

Al fine di individuare un indirizzo su tale questione che risulta essere non un caso isolato e dunque avere un interesse generale e non solo per il caso oggi trattato, si è analizzato il contenuto della nota dell'OCF che con una relazione proprio sulle modalità di predisposizione del preventivo ha affermato che l'accettazione può considerarsi avvenuta anche per il tramite di un comportamento concludente (ad esempio, dopo aver preso visione del preventivo, il cliente sottoscrive il mandato all'avvocato che ha predisposto il preventivo, oppure il cliente dà inizio all'adempimento versando un acconto).

Tale posizione potrebbe considerarsi condivisibile se la questione non fosse stata oggetto di una pronuncia di legittimità che giunge a differente conclusione. Infatti, la Cassazione ha ritenuto che per la formazione dell'accordo sulle prestazioni professionali la proposta di una delle parti, redatta in forma solenne, dovrà necessariamente essere seguita da un'accettazione conforme che sia rivestita della medesima forma richiesta dalla legge (Cass. n. 15563 del 2022, in motiv. "la quale, con riguardo al contratto di prestazione professionale tra cliente e avvocato, ha ritenuto

che, a fronte di una proposta dotata della forma scritta, la stipulazione dell'accordo richiedeva un'accettazione nella medesima forma"). Si desume dalla citata pronuncia che l'accettazione di un contratto di prestazioni professionali non possa discendere dal mero comportamento, precedente o successivo alla presunta conclusione di esso, assunto dalle parti, che non sarà utilizzabile per attestare la formazione di un consenso contrattuale che non sia stato incorporato in un documento scritto, ma solo per interpretare la volontà dei contraenti per come espressa nel relativo testo (cfr. Cass. n. 12297 del 2011; Cass. n. 11828 del 2018). La Cassazione prosegue nel proprio ragionamento affermando che anche con riguardo alle prestazioni professionali e alla formazione del relativo preventivo, debbano trovare applicazione le norme che in generale disciplinano la prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam (Cass. n. 24213 del 2021, in motiv. "e cioè, tra l'altro, che: a) la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi (Cass. n. 1452 del 2019), come una dichiarazione di quietanza (Cass. n. 12673 del 1997; Cass. n. 5158 del 2012; Cass. n. 10846 del 2019) ovvero una fattura (Cass. n. 1614 del 2009; Cass. n. 5263 del 2015); b) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari della testimonianza (Cass. n. 13459 del 2006; Cass. n. 13857 del 2016), soltanto nell'ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento (Cass. n. 24213 del 2021).

A fronte di ciò, questo Consiglio ritiene che, seppure vi sia stato l'invio del preventivo al cliente, non essendovi stata la sottoscrizione, non si potrà ritenere concluso alcun accordo contrattuale e dunque si potrà procedere

con il parere di congruità dei compensi richiesti dal professionista al cliente.

Il Consiglio ringrazia la Cons. BERTOLI.

Il Cons. BERTI domanda se sia opportuno seguire l'orientamento dell'OCF piuttosto che quanto stabilito dalla Cassazione, posto che anche da tale decisione possono derivare pregiudizio ai colleghi che, in difetto di esplicita sottoscrizione del preventivo e pur lavorando con il consenso del cliente si vedono esposti all'obiezione che il preventivo non è formalmente accettato, pur essendo accettato nei fatti.

La Cons. BRENCHIO sostiene che un giudice che venisse chiamato a decidere la questione seguirà certamente l'orientamento della Cassazione e non l'orientamento dell'OCF.

L'avv. CIURCINA sostiene che se non liquidiamo ritenendo valido il principio dell'OCF lasciamo senza liquidazione il collega e lo costringiamo ad andare davanti ad un Giudice che gli darà probabilmente torto.

L'Avv. VITRANI precisa che per l'attività giudiziale non vi è stato alcun comportamento concludente del cliente – che non ha dato parziale esecuzione pagando un acconto per esempio - e dunque il principio dell'OCF non trova applicazione.

Il Consiglio dopo ampia discussione dà mandato alla Consigliera BERTOLI di procedere alla liquidazione.

La Presidente propone un evento formativo sul principio sotteso alla risoluzione del punto in oggetto.

Il Cons. BERTI propone di fare più eventi riguardo al tema della liquidazione degli onorari, anche unitamente ai magistrati che devono

essere sensibilizzati sul valore della nostra prestazione professionale, fatto di cui non dobbiamo assolutamente vergognarci ma che non dobbiamo neanche accettare che venga costantemente svilito.

Si incaricano i Cons. BERTI, ALASIA, BONA, MANZELLA per il civile; ed i Cons. CAVALLO e GENOVESE per il penale.

3. ESITO CONFERENZA PERMANENTE UFFICI GIUDIZIARI – 29 GIUGNO 2023 – REL. PRESIDENTE

La Presidente aggiorna il Consiglio sulle questioni trattate nella Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari cui ha partecipato.

In merito all'apertura del bar interno al Palazzo di Giustizia, il Presidente della Corte di Appello ha confermato l'avvenuta autorizzazione a favore di XXX, cui il Comune ha concesso l'utilizzo dei locali ad un corrispettivo inizialmente fisso che, dopo il primo biennio, verrà integrato da una parte variabile proporzionata ai ricavi. Oltre al servizio bar, una parte dei locali sarà adibita a ristorante ed un'altra a gastronomia. L'apertura è prevista per la seconda metà di settembre 2023; nel frattempo rimarrà operativo il servizio con l'ape car. Si valuterà se mantenerlo anche successivamente alla riapertura del bar, spostandolo in prossimità della scala C del Palazzo di Giustizia.

La Presidente esibisce la piantina esibita dal dott. XXX – ritualmente convocato – alla conferenza permanente, dando atto che l'ape car verrà posizionata unicamente davanti all'ingresso esterno principale del Palazzo di Giustizia.

*Tutto il reparto “spese pagate” è stato trasferito alla Città Metropolitana.
Il Consiglio ringrazia la Presidente.*

**4. OMAGGI AI PROFESSORI UNIVERSITARI XXX PER
CONTRIBUTO ALLA REDAZIONE DEL NUMERO MONOGRAFICO
DELLA PAZIENZA – CONVOCAZIONE IN CONSIGLIO – REL.
PRESIDENTE**

*Il Consiglio propone di convocare i colleghi in Consiglio per il prossimo 24
luglio 2023.*

*Il Cons. BERTI propone di organizzare un evento formativo con
l'Università per presentare il lavoro svolto.*

*Il Consiglio approva la proposta del Cons. BERTI, incaricandolo di
programmarlo con oggetto: “la Storia degli avvocati”.*

**5. AGGIORNAMENTO SITUAZIONE DEPOSITI TELEMATICI
GDP – REL. CONS. VITRANI, MANZELLA, BRENCHIO,
SCAPATICCI E ALASIA**

*Il Consiglio ha ricevuto gli aggiornamenti dai Consiglieri e dalla
Presidente che si sono occupati del problema e li ringrazia.*

**6. ESITO SEGNALAZIONE AVVOCATA XXX – QUESTIONE
DEONTOLOGICA – REL. CONS. ROSSI**

A seguito dell'episodio segnalatoci dalla collega XXX e dell'esito dell'incontro con l'avvocato XXX, occorre valutare se l'avvocato che svolga le funzioni di giudice onorario, nel caso di specie di giudice tributario onorario, sia soggetto, nell'ambito di tale suo incarico, alla osservanza dei doveri imposti dal Codice deontologico forense e derivanti dalla sua iscrizione all'albo degli avvocati.

L'art. 53 comma 3 del nuovo Codice deontologico forense stabilisce che "L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità".

La statuizione pare estendere e non limitare gli obblighi a cui l'avvocato, che è anche giudice onorario, è soggetto, prevedendo che egli è tenuto a rispettare anche quelli inerenti alle funzioni giudicanti, oltre a quelli previsti dal Codice deontologico.

Tale conclusione trova conferma nella sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite 10.06.2003 n. 9216, che afferma che "la circostanza che l'avvocato svolga funzioni di magistrato onorario lo obbliga al rispetto dei doveri nascenti da tali funzioni, ma non lo sottrae all'osservanza delle regole di deontologia della propria professione".

La Corte precisa che "la stessa formulazione del secondo comma dell'art. 53 del codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 14 aprile 1997, rende esplicita l'intenzione dell'ordine professionale, nella sua autonomia, di considerare l'avvocato chiamato a svolgere le funzioni di magistrato onorario comunque soggetto ai doveri della professione forense. Sotto il profilo deontologico, il rispetto degli obblighi inerenti alle funzioni

di magistrato onorario e delle norme sull'incompatibilità, si pone come un dovere ulteriore, con la conseguenza che l'eventuale violazione di detti obblighi può essere fonte di responsabilità diverse. Il comportamento del magistrato onorario può, per esempio, essere sanzionato dal Consiglio Superiore della Magistratura con la revoca dell'incarico e dall'ordine professionale con una misura disciplinare corrispondente alla gravità del fatto”.

Questa interpretazione dell'art. 53 comma 3 del Codice deontologico forense viene confermata anche dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte in data 29.5.2017 n. 13456, che riporta e fa propria la motivazione della precedente sentenza 10 giugno 2003 n. 9216, evidenziando che il nuovo Codice deontologico forense non ha apportato alcuna modifica al disposto della norma citata.

Dunque, l'avvocato che svolge le funzioni di giudice onorario che pone in essere un comportamento omissivo o commissivo in violazione sia delle norme deontologiche forensi, sia di quelle sull'incompatibilità, non potrà essere scriminato, invocando l'imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale che come tale è tenuto a conoscere il sistema delle fonti e quindi in grado, quale operatore qualificato di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense.

In punto, infatti, richiamando la sentenza Cass. n. 29736/2011, poi richiamata dalla sentenza n. 13456/2017, si rileva che la “coscienza e volontà delle azioni o omissioni” consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione che possano essere impedito con uno sforzo del volere e siano quindi attribuibili alla volontà del soggetto. Il che

fonda la presunzione di colpa per l'atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto (Cass., n. 29736/2011, richiamata da Cass. civ., Sez. Un., n. 13456/2017).

Pertanto, nel caso in esame, l'avv. XXX era tenuto al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla sua iscrizione all'albo degli avvocati anche nello svolgimento delle sue funzioni di giudice tributario e, in particolare, del dovere di lealtà e correttezza, che viene previsto sia verso i colleghi e le Istituzioni forensi (art. 19 Codice deont.) sia in generale nei rapporti interpersonali che l'avvocato intrattiene "anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero" (art. 63 Codice deont.).

Tale violazione si è verificata in occasione sia dell'udienza in data XXX sia dell'incontro a cui hanno partecipato il Segretario avvocato Claudio Strata e la Presidente d.ssa XXX, in cui il predetto è stato posto nelle condizioni di chiarire la propria condotta spiegando eventualmente le ragioni per le quali si era posto con modalità brusche e arroganti nei confronti della Collega cui negava incomprensibilmente di poter anticipare l'udienza pur reso edotto delle gravi ragioni di salute familiare che l'avevano spinta, all'ora in cui era fissata la sua udienza, a chiedere che fosse trattata e di presentare formali scuse; invece ha ribadito, con toni e modi definiti sgradevoli, la sua posizione. Inoltre nella sua missiva in data XXX, il predetto giustificava il proprio operato, asserendo, nonostante le diverse

risultanze, che si era semplicemente verificato “uno spiacevole malinteso, conseguente ad un fraintendimento comunicativo” tra lui e la collega XXX e senza presentare formali scuse se non la manifestazione di un generico dispiacere che il suo agire abbia potuto essere frainteso dalla collega XXX. Potrebbero sussistere, in sostanza, gli estremi affinché la precitata situazione sia sottoposta al vaglio del Consiglio di Disciplina. Il Consiglio delibera a maggioranza di trasmettere al CDD una segnalazione a carico dell’avv. XXX.

7. AGGIORNAMENTI SU EVENTUALE EVENTO A FAVORE DEI COLLEGHI DELL’EMILIA ROMAGNA – REL. CONS. SCAPATICCI E MANZELLA

Il Consigliere VALLOSIO ha parlato con i responsabili del XXX e sta aspettando conferme.

Il Cons. MANZELLA invece ha contattato alcuni colleghi che sarebbero disponibili a suonare in occasione dell’evento e sta aspettando conferme.

Si rinvia il punto al prossimo ODG del 10 luglio 2023.

8. RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. CONSIGLIERE MUSSANO, BRENCHIO, CAVALLO, VALLOSIO E BERTI

Il Consiglio,

letta

- la richiesta di parere indirizzata al nostro Coa il 12 giugno 2023 da parte

dell'Avv. XXX, in ordine alla compatibilità o meno della Professione di Avvocato con l'attività di Amministratore di Condominio;

preso atto che

-in data 26 Febbraio 2018, questo Consiglio, con apposita delibera assunta a maggioranza, si esprimeva in termini di incompatibilità fra la attività di amministratore di Condominio e quella di Avvocato, pur dando atto che, all'epoca, il CNF si era espresso in senso contrario mediante il solo parere n.23 del febbraio 2013 (Rel. Perfetti);

- nelle more, il CNF ha avuto modo di ritornare due volte ancora sullo stesso argomento, concludendo in entrambi i casi in totale aderenza al parere n°23 sopra citato;

- in particolare, con il parere n°36 del 24 maggio 2017 (Rel. Picchioni), il CNF ha escluso che l'eventuale iscrizione ad una delle associazioni professionali di cui alla Legge n.4/2013 configurasse una causa di incompatibilità con l'iscrizione nell'albo degli avvocati, "rientrando piuttosto nella libertà associativa dell'avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l'attività di cui all'oggetto dell'associazione anche senza esservi iscritto... Allo stesso tempo, la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini e collegi è espressamente presupposta dalla Legge 4/2013, all'articolo 2 comma 6...";

- in data 20 Ottobre 2019, con il parere n°36, il CNF (Rel. Commissione), nuovamente sollecitato sull'argomento, ha così testualmente e perentoriamente concluso: "Il contenuto del parere n.23/2013, che ha ritenuto la compatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'attività

di amministratore di condominio deve essere mantenuto fermo.”;

Rilevato che

- come ben specificato dal CNF, la Legge professionale forense (art. 18 L.247/2012) individua quattro macroaree di incompatibilità per la professione di avvocato, la cui elencazione deve ritenersi tassativa e non suscettibile di estensione analogica, tra le quali non è ricompresa l'attività di amministratore di condominio, con la raccomandazione che il compenso che ne deriva sia da considerarsi quale reddito professionale e come tale sottoposto ai versamenti presso la Cassa Forense;

- il reiterato ed oramai univoco orientamento del CNF, di cui si è dato ampio conto, impone al Consiglio di rivedere, a distanza di anni, la propria posizione in subiecta materia, anche in una prospettiva di auspicabile espansione della sfera di attività dell'Avvocato rispetto ai canoni storici e tradizionali, il tutto pur nei limiti del ribadito, fermo, rigoroso ed ineludibile rispetto tanto del Codice Deontologico quanto dei principi di libertà, autonomia e soprattutto indipendenza, sanciti dall'articolo 2 L. 247/2012 così come interpretati nei precitati pareri e in particolare nel parere n. 1/2019 quanto a forma giuridica – societaria o individuale – in cui l'attività di amministratore di condominio viene compiuta;

Tutto ciò premesso,

delibera all'unanimità

- di richiamarsi ai principi espressi dal CNF nei pareri descritti nelle premesse e pertanto di ritenere, nei limiti, con le precisazioni e con le cautele di cui sopra, che la Professione di Avvocato possa essere compatibile con l'attività di amministratore di Condominio.

- di trasmettere tale delibera all'Avvocato XXX, al Cnf e ai Presidenti dei Coa territoriali.

Il Consiglio ringrazia i Consiglieri in epigrafe.

9. ESAME ABILITAZIONI DIPENDENTI MAIL ORDINARIE, PEC E CARTELLE COA – REL. PRESIDENTE

La Presidente riferisce al Consiglio di aver incaricato il Dott. XXX di effettuare una mappatura dei permessi di accesso dei dipendenti dell'Ordine alle caselle mail ordinarie e PEC ed ai dati contenuti nelle cartelle di rete condivise. La Presidente evidenzia la necessità di revisionare tali accessi, per assicurare la corrispondenza tra le autorizzazioni date ai singoli dipendenti e le loro effettive competenze; a seguito di tale revisione potranno altresì essere aggiornate le autorizzazioni ai trattamenti definiti sul software XXX utilizzato per la gestione degli adempimenti inerenti il GDPR.

Il Consiglio approva le revisioni proposte della Presidente frutto di un tavolo di lavoro con il dr. XXX e la signora XXX.

Delibera altresì di istituire un indirizzo mail dedicato alla pratica dal nome: praticaforense@ordineavvocatitorino.it, con abilitazione a XXX, con tutti gli adempimenti connessi legati alla protocollazione.

Conviene con l'utilizzo della pec da parte della signora XXX.

10. COMMISSIONI CONSILIARI: INTELLIGENZA ARTIFICIALE

***E FAMIGLIA – RICHIESTA AVV. XXX - REL. VICEPRESIDENTE E
CONSIGLIERI REFERENTI***

***COMMISSIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE: MICHELA,
CIURCINA, BERTOLI, BONA***

- 1. BARBERO ANDREA*
- 2. BLENGINO CARLO*
- 3. CAVASINO GIUSEPPINA SABRINA*
- 4. CERLON CLARA*
- 5. CERRATO STEFANO*
- 6. CHIABOTTO ALESSIO*
- 7. CIARAMELLA MARIA IRMA*
- 8. COSTA DAVIDE*
- 9. DEL NOCE ALBERTO*
- 10. DIOTALLEVI VITTORIA*
- 11. DIRUTIGLIANO JACOPO*
- 12. FARAONI STEFANO*
- 13. FIORENTINI SARA*
- 14. GIUNTA JACOPO*
- 15. GONELLA CARLO*
- 16. GRIBALDO PAOLA*
- 17. LESSONA ENRICO*
- 18. LOMBARDO EDOARDO*
- 19. MACERELLI ELENA*
- 20. MARELLO ENRICO*
- 21. MESIANO MARILENA*

22. *NEGRO CARLO*
23. *PISANO PAOLO*
24. *VERCELLI ALBERTO*
25. *ZANARDI LANDI FEDERICO*

Si inserisce anche l'avv. Luca SAGLIONE inserendo come componente esperto il prof. Enrico MARELLO.

**COMMISSIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI:
NOTARISTEFANO, BERTOLI**

1. *AIROLA TAVAN LUDOVICA*
2. *BAGLIONI CHIARA*
3. *BARDIN ENRICA*
4. *BELLORA LAURA*
5. *CECI CRISTINA*
6. *COSTANTINI ROBERTA*
7. *CUNIBERTO MIRTA*
8. *DIONISIO ILARIA*
9. *DURANTE LAURA VALERIA*
10. *FISSORE ALESSANDRA*
11. *GAETINI LAURA*
12. *GAIDANO CLAUDIA*
13. *GRANDE ENRICO*
14. *IMERONE CHIARA*
15. *SAMPÒ ALESSANDRO*
16. *SERRA ADRIANA MARIA*
17. *SILENGO SARA*

18. TOSO FRANCA

19. VIGGIANO URSULA

20. ZEPPESELLI LUCIA

La Presidente dà atto che l'Unione Regionale concorda nell'inserimento dell'avvocata Giulia Facchini nella commissione distrettuale; visto che l'avvocata Facchini ha espresso alla vice presidente Notaristefano il pensiero che per lei fosse identico entrare nella commissione famiglia locale o distrettuale, visto che in distrettuale mancava una risorsa, la predetta verrà convocata alla prossima riunione della commissione distrettuale.

*** **

COMMISSIONE FAMIGLIA PENALE

1. AMERIO LUCILLA

2. CARENA CRISTINA (PSS)

3. CUVA LAURA

4. MACRÌ M. CRISTINA

5. POLLERI MICHELE

*** **

Il Consiglio delibera di inserire Paolo VIRANO nella commissione scientifica civile considerando il Prof. TURRONI come componente esperto.

11. RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXX – REL. CONS. VALLOSIO

Il Consiglio, essendo pervenuta il 30 giugno u.s. un'integrazione alla

precedente richiesta di parere, rinvia al prossimo ODG del 10 luglio 2023.

FUORI SACCO: RICHIESTA PARERE COLLEGHI XXX

*In relazione alla richiesta di parere inserita all'ODG alcune settimane fa
relaziona il Cons. VALLOSIO, facendo seguito alla bozza di parere inviata
questa mattina e pertanto delibera in conformità ritenendo non producibile
l'allegato alla mail citata nella richiesta di parere.*

Il Consiglio ringrazia il Cons. VALLOSIO.

***12. PERMANENZA CPR – ORGANIZZAZIONE CORSI CON ASGI
– REL. PRESIDENTE***

*Il Consiglio, vista la chiusura del CPR, delibera di approvare i seguenti
criteri in via ALTERNATIVA per la permanenza:*

- 6 crediti formativi;*
- un ricorso e tre crediti formativi;*
- un'udienza di convalida e tre crediti formativi;*
- due ricorsi introduttivi;*
- due udienze di convalida o proroga.*

*Delibera di organizzare con ASGI un evento formativo ad hoc in merito ai
recenti incontri in Questura sul funzionamento e l'accesso agli uffici della
Questura e sulle novità nella programmazione dei depositi degli strumenti
di tutela degli immigrati.*

La scadenza del termine di presentazione è il 30 novembre 2023.

13. RICHIESTA AVV. XXX DI REISCRIZIONE ALBO – REL. CONS. CRIMI

Il Consigliere Crimi riferisce al Consiglio quanto segue.

XXX – Abogado dal XXX, integrato nell'Albo ordinario nel XXX – ha domandato di essere iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal nostro Consiglio dell'Ordine.

Vi è da osservare che nell'XXX è stato cancellato dall'Albo degli Avvocati di XXX e risulta un provvedimento di cancellazione dell'XXX vista la contemporanea iscrizione all'Albo degli Odontoiatri e a quello degli Avvocati.

Successivamente l'istante ha chiesto e ottenuto di essere cancellato dall'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

XXX ha un carico pendente presso il GdP di XXX, per diffamazione, nonché un precedente penale passato in giudicato per truffa aggravata dal rapporto di prestazione d'opera.

La condanna in sede penale è intervenuta con riferimento ad una condotta (risalente al XXX) esplicita nell'esercizio della professione di Abogado.

Vi era condanna al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva che, a seguito di richiesta di integrazione in data 20/06/2023 da parte del nostro Consiglio dell'Ordine, risulta essere stata adempiuta.

Il procedimento penale che risulta pendente presso il GdP di XXX ha ad oggetto una condotta posta in essere nel XXX.

Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 20/12/2017, n. 30589 (rv. 646735-01) ha

affermato che “qualora dopo la radiazione dall'albo per effetto di una condanna penale l'avvocato chieda la reinscrizione, il Consiglio dell'ordine deve valutare se l'istante possa ritenersi nuovamente affidabile, avendo riguardo alla gravità del fatto commesso e, soprattutto, al comportamento successivo del richiedente”.

Perciò il primo approdo è che il Consiglio dell'Ordine deve svolgere una valutazione discrezionale.

L'art. 18 L. 31/12/2012, n. 247, in tema di “Iscrizione e cancellazione”, indica tra i requisiti indispensabili per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati:

- alla lett. g) il non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

- alla lett. h) l'essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

L'istante non ha commesso taluno dei reati tassativamente elencati ai fini della non iscrizione/cancellazione dall'Albo professionale.

Perciò, il Consiglio dell'Ordine dovrà pronunciarsi sulla (in)sussistenza del requisito della irreprensibilità della condotta.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Crimi della puntuale relazione e delibera di chiedere aggiornamenti in merito alla definizione del procedimento penale per diffamazione incaricandone XXX e rinvia in attesa di una risposta.

14. ESITO RIUNIONE COMITATO PER LA FORMAZIONE E

**REVISIONE ALBO PERITI E ALBO CONSULENTI TECNICI DEL
GIUDICE PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO - 29 GIUGNO 2023 –
REL. CONS. BRENCHIO E CRIMI**

Il Consiglio prende atto e ringrazia i consiglieri che sono intervenuti.

**15. RIUNIONE CNF PER CONGRESSO NAZIONALE FORENSE -
REL. TESORIERE**

Il tesoriere Narducci riferisce che il Comitato Organizzativo ha deciso le date in cui si terrà la Sessione Ulteriore del Congresso Nazionale Forense:

- 14.12: soltanto per la registrazione dei delegati;
- 15.12-16.12: lavori congressuali;
- Ergife Palace Hotel & Conference in Roma.

Sono stati altresì nominati i componenti dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Verifica dei Poteri, della Commissioni Deliberati Congressuali e Statuto.

Nei prossimi giorni il CNF invierà una comunicazione per raccogliere le adesioni ai costituendi Gruppi di Lavoro pre-congressuali.

Gli Uffici si stanno già adoperando per prenotare il viaggio e la struttura per i delegati.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Tesoriere per la relazione.

**16. XXX – CONTRATTO DI SERVIZI XXX - REL. PRESIDENTE E
TESORIERE**

La presidente Grabbi ed il tesoriere Narducci relazionano richiamando i contenuti sul punto già ampiamente esposti dal dott. XXX e dal CDA di XXX in occasione della riunione consiliare del 12 giugno scorso; due sono le possibilità sul tavolo. Da un lato la sottoscrizione del contratto di servizi con XXX, nei termini indicati nella bozza di accordo allegata all'odg; dall'altra la possibilità di assegnarsi l'immobile di XXX, quale socio unico, pagando la fiscalità dovuta nei termini individuati dal commercialista dott. XXX come da calcoli allegati all'ordine del giorno già il 12 giugno e pagando la differenza del prezzo dell'immobile - al netto del credito che il Consiglio vanta nei confronti di XXX - quale canone di locazione di servizi dovuti per i prossimi anni. Ma sarebbe comunque necessario procedere chiaramente a un contratto di servizi con XXX al netto dei costi di utilizzo degli spazi.

Secondo la bozza di Contratto di Servizi tra XXX, XXX si impegna a svolgere in favore dell'ORDINE AVVOCATI e, per esso, dell'XXX, nonché della XXX i servizi di messa a disposizione dei locali di XXX nonché di accoglienza e reception tramite il proprio personale per le attività e gli eventi organizzati dagli Utilizzatori.

Nel caso dell'assegnazione dell'immobile al Consiglio, sarebbe comunque necessario procedere al contratto di servizi e in più pagare le tasse individuate dal dott. XXX.

Alle 19,51 si allontana il Cons. Antonio GENOVESE.

Come indicato nell'allegato all'ordine del giorno, XXX ha effettuato una ricerca di mercato che il Consiglio ha visionato sui valori di utilizzo di analoghi servizi in immobili di pregio analogo a quello di XXX. La

valutazione dunque compiuta dal dott. XXX pare congrua.

Si ritiene di adottare la disciplina prevista per gli affidamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, perché nel caso di specie compatibile e sicuramente tutelante per il rigore e il rispetto della trasparenza che la medesima sottende nell'ambito degli affidamenti di servizi; si procede dunque a un affidamento diretto con la società in house del Consiglio XXX. – di cui il Consiglio è unico socio – rispettando il criterio che oltre l'80% del fatturato della società in house sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Consiglio e dalla XXX.

Il Consiglio delibera di procedere all'affidamento diretto dei servizi a XXX, il cui fatturato notoriamente deriva in misura anche superiore all'80%, ab origine e senza soluzione di continuità, per lo svolgimento di compiti e servizi in favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, come da quest'ultimo affidati. Delibera quindi di sottoscrivere il Contratto di Affidamento di Servizi per un valore, così come individuato dal commercialista dott. XXX per rispettare anche il criterio di congruità del valore dei servizi, al primo anno di euro XXX. Salvo conguaglio come ivi definito.

Si da' atto che la delibera del Consiglio è supportata giuridicamente da quanto esposto dall'Avv. XXX in apposito parere.

La XXX è un utilizzatore come il Consiglio - seppur in misura decisamente inferiore - ma avendo già approvato il preventivo 2023 ed essendo ormai a luglio, non ritiene allo stato per l'anno corrente di sottoscrivere la scrittura, facendosene tuttavia carico come allocazione di costo dall'anno 2024. Il Consiglio che finanzia la XXX annualmente, si farà carico per il

significativo valore istituzionale delle attività compiute dalla fondazione nei locali di XXX, del valore di utilizzo astrattamente attribuibile per il 2023 alla XXX, rimandando al 2024 la riformulazione comprensiva della XXX quale utilizzatore.

17. BILANCIO OCC – REL. TESORIERE

Il tesoriere Narducci riferisce di aver ricevuto dal Referente dell'OCC Mo.To., avv. XXX, i documenti di bilancio che verranno sottoposti alla valutazione del Consiglio Direttivo dell'OCC, che si terrà nelle prossime settimane. Ricorda ai nuovi Consiglieri che l'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento è stato costituito dall'Associazione XXX, creata congiuntamente dall'Ordine degli Avvocati di Torino e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, con l'intento di aiutare aziende, imprenditori, associazioni e famiglie alle prese con situazioni di indebitamento fuori controllo, a trovare le migliori soluzioni per uscirne. Gli istituti sono quelli previsti dalla Legge 3/2012 e successive modifiche ed integrazioni. L'OCC ha un proprio Consiglio Direttivo, ha sede nel Palazzo di Giustizia, nell'aula 22, dove vengono ricevuti gli utenti ed ha alle proprie dipendenze una impiegata. Il Referente è l'avv. XXX che, se il Consiglio desidera, è a disposizione per fornire ogni informazione. L'OCC, oltre alle procedure di esdebitazione, promuove ed organizza i corsi di formazione sia per l'abilitazione sia per l'aggiornamento, secondo la normativa vigente.

Rileva, rispetto al consuntivo del 2021, le seguenti variazioni

Ricavi Totali 2021: € XXX

Ricavi Totali 2022: € XXX

Costi Totali 2021: € XXX

Costi Totali 2022: € XXX

Il Consiglio ringrazia il tesoriere e ne prende atto.

**18. LIQUIDAZIONE DVV AVV. XXX – REL. CONSIGLIERA
BRENCHIO**

*Il Consiglio delibera la convocazione della collega ad opera dei Cons.
BERTI e BRENCHIO.*

**19. ISTANZA AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO AVV.
XXX POST PRIMO DINIEGO A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA
PENDENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – PARERE
POSITIVO – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio,

- *vista l'istanza dell'Avv. XXX di autorizzazione ad eseguire le notifiche in proprio, pervenuta in data XXX;*
- *considerata la pendenza di un procedimento disciplinare nei confronti della stessa e la conseguente delibera di diniego di autorizzazione da parte di codesto Consiglio in data XXX;*
- *preso atto che, a seguito di una successiva verifica, il procedimento disciplinare di cui sopra risulta archiviato;*

delibera

di autorizzare l'Avv. XXX ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 27.5.1994.

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale.

20. RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. CONS. BRENCHIO

Il Consiglio incarica la consigliera BRENCHIO di confermare il parere dato dalla Cons. Brenchio al collega XXX, che gli verrà comunicato verbalmente dalla stessa Cons. Brenchio.

Alle 20,15 si allontana il Consigliere VALLONE.

21. RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL.

Il Consiglio ritiene di non poter rispondere perché non rientra nelle sue attribuzioni.

Si comunichi.

22. LABORATORIO DI SCRITTURA GIURIDICA – REL. CONS. BERTI

Il Consiglio approva attendendo il programma definitivo.

Si comunichi all'avv. XXX.

Alle 20,23 si allontanano i Consiglieri Scapatucci e Michela.

**23. CONSIGLIO GIUDIZIARIO: ODG DEL 04.07.2023 E VERBALI
DEL 20.06.2023 – REL. VICE PRESIDENTE**

Il Consiglio prende atto.

**24. DVV-FVD - REL. CONSIGLIERI BERTOLI, BRENCHIO,
KOUMENTAKIS, BERTI, BONAUDO**

OMISSIS

UFFICIO DI PRESIDENZA

**25. BORSA DI STUDIO FONDAZIONE AVV. XXX PER LAUREATI
IN GIURISPRUDENZA CHE INTENDANO SVOLGERE IL
TIROCINIO FORENSE – PUBBLICARE E NEWS LETTER - REL.
PRESIDENTE**

Il Consiglio approva.

**26. COMUNICATO PRESIDENTE TRIBUNALE SUI DECRETI
INGIUNTIVI GDP – GIA' PUBBLICATO – PRESA D'ATTO – REL.
PRESIDENTE**

Il Consiglio approva.

**27. COMUNICATO PRESIDENTE F.F. TM AVVIO PCT –
POSSIBILITA' DEPOSITO CARTACEO – GIA' PUBBLICATO - REL.
PRESIDENTE**

Il Consiglio approva.

**28. TRIBUNALE DI TORINO: DECRETO COSTITUZIONE
COMITATO MEDIATORI FAMILIARI E VERBALE RIUNIONE 21
GIUGNO 2023 – PRESA D'ATTO – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio prende atto.

**29. PROGETTO EUROPEO XXX – REHABILITATION OF
FOREIGN INMATES WITHIN THE SCOPE OF FD 2008/909/JHA –
QUESTIONARIO – REL.**

Il Consiglio rinvia.

**30. RICHIESTA DI INCONTRO AGENZIA PER LO SVILUPPO
ECONOMICO CAMERA DI COMMERCIO DI XXX – 13 SETTEMBRE
2023 – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio delega la Consiglieria Baldassarre di prendere contatti con la

camera di commercio di XXX per approfondire la questione prima di organizzare un incontro in presenza.

31. UNIONE XXX ORDINI FORENSI: DELIBERA XXX SU ART. 46 DISP. ATT. C.P.C., XXX, DIRITTO DI TRIBUNA NEI CONSIGLI GIUDIZIARI E DECRETI INGIUNTIVI – PRESA D’ATTO – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto.

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO:

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO:

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio presentata dagli Avv.ti:

OMISSIS

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti degli stessi

dispone l’iscrizione

RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO:

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell’elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio presentata dall’Avv.ta:

XXX

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni

disciplinari nei confronti della stessa

esprime parere favorevole

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO

Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l'Ufficio segnalazioni del COA di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di ciascun avvocato interessato:

OMISSIS

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in materia civile

delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola pratica.

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv.ta:

XXX

la autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 27.5.1994.

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale.

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, vista la domanda delle dott.sse:

OMISSIS

diretta ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense -

ordina l'iscrizione

delle medesime nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense con anzianità da oggi.

REISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI ABILITATI

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa XXX – nata a XXX il XXX diretta ad ottenere la reinscrizione nel Registro dei Praticanti Abilitati al Patrocinio Sostitutivo di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione del XXX come praticante semplice presso questo Ordine Forense, della successiva abilitazione al patrocinio sostitutivo del XXX e della successiva cancellazione dal registro, a domanda, in data XXX e preso atto della dichiarazione resa dalla richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge -

ordina la reinscrizione

della dott.ssa XXX nel Registro dei Praticanti Abilitati al Patrocinio Sostitutivo di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 3 luglio 2023.

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa:

XXX

e la relativa documentazione;

diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della pratica, in base al D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, convertito con modificazioni in Legge 27/2012

delibera

di rilasciare alla medesima il certificato che attesti il compimento della pratica.

CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Il Consiglio, vista la domanda del Dott.:

XXX

e la relativa documentazione;

diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della pratica, in base alla nuova normativa D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, convertito con modificazioni in Legge 27/2012 -

delibera

di rilasciare al medesimo il certificato che attesti il compimento della pratica, precisando che il Dott. XXX ha conseguito la specializzazione per le professioni legali in data XXX ed ha altresì svolto 6 mesi di pratica forense, così come previsto dall'art. 41 comma 7 L. 31/12/2012 n. 247.

CANCELLAZIONI

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei Dott.:

OMISSIS

Viste le domande di cancellazione degli Avv.:

OMISSIS

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall'Albo tenuti da questo Ordine Forense.

La seduta viene tolta alle ore 20,26.

Il Consigliere Segretario

Avv. Claudio Strata

La Presidente dell'Ordine

Avv. Simona GRABBI